



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 18 dicembre 2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2033 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2016, avente ad oggetto: completamento orario cattedra,

TRA

**...omissis...**, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv. **...omissis...**, presso il cui studio in **...omissis...** è elettivamente domiciliata,

**RICORRENTE**

E

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento** e **...omissis...**, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi per delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa **...omissis...** ed elettivamente domiciliati in **...omissis...**,

**RESISTENTI**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 19.04.2016 la ricorrente ha convenuto in giudizio l'Amministrazione scolastica al fine di sentire "previa disapplicazione, in quanto illegittima, della nota del direttore generale dell'USR Campania del 6 luglio 2015, prot. n. AOODRCA Uff.Dir. 7155/U, nella parte in cui, in violazione di quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 13.05.2015 e dal Contratto Integrativo Regionale per la Regione Campania del 03.07.2015, dispone, con riguardo alle utilizzazioni del personale docente nei licei musicali per l'a.s. 2015/2016, che "sulle nuove utilizzazioni non saranno consentite combinazioni di più insegnamenti": 1) accertare e dichiarare — stante l'avvenuta conferma da parte del convenuto Ministero dell'utilizzazione per l'a.s. 2015/2016 di parte ricorrente presso il convenuto Istituto scolastico per n. 10 ore nella materia "Laboratorio Musica d'insieme - Canto (corale)"— il diritto di parte ricorrente, docente di ruolo, al completamento nell'a.s. 2015/2016 del proprio orario di servizio (pari a n. 18 ore) presso il medesimo convenuto Istituto, mediante assegnazione a parte ricorrente di n. 8 ore di insegnamento della disciplina "canto" per cui è causa; 2) per l'effetto, riconoscere ai fini giuridici (o condannare le convenute Amministrazioni a riconoscere ai fini giuridici) il diritto della ricorrente al completamento nell'a.s. 2015/2016 del proprio orario di servizio di n. 18 ore presso il convenuto Istituto, mediante assegnazione a parte ricorrente di n. 8 ore di insegnamento della disciplina "canto", alla stessa illegittimamente non assegnate"; il tutto con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.



A sostegno della domanda ha esposto:

- di essere docente di ruolo nella classe di concorso AJ77 (pianoforte), inserita nelle graduatorie definitive del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° grado aspirante nel liceo musicale per l'a.s. 2015/16, titolare di una cattedra di 18 ore presso ...omissis...;
- che nell'a.s. 2014/15 ha svolto il proprio orario di cattedra per 8 ore presso la sede di titolarità e per 10 ore mediante utilizzazione presso ...omissis... nella materia "laboratorio musica d'insieme - canto (corale)";
- che nel 2015/16 le è stata confermata l'utilizzazione per 10 ore nella materia "laboratorio musica d'insieme - canto (corale)", ma è stata respinta la sua richiesta di completare l'orario di cattedra presso ...omissis... nonostante la disponibilità di uno spezzone orario di 8 ore sulla materia "canto", per l'insegnamento della quale ha titolo, in virtù di una nota dell'USR Campania che ha illegittimamente vietato le combinazioni di utilizzazioni su più insegnamenti diversi.

Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'odierna udienza la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, è stata discussa e decisa all'esito della camera di consiglio con sentenza con motivazione contestuale.

Le circostanze di fatto poste a base della domanda sono pacifiche e documentali. Oggetto della controversia è unicamente la legittimità del comportamento dell'Amministrazione scolastica, che nell'a.s. 2015/16 ha negato alla ricorrente la possibilità di completare il proprio orario di cattedra presso ...omissis... sulla base della nota USR Campania del 6 luglio 2015 (prot. AOODRCA Uff.Dir. 7155/U) che ha specificato che "sulle nuove utilizzazioni non saranno consentite combinazioni di più insegnamenti".

Infatti, nel caso in cui fosse stata accolta la domanda volta al completamento dell'orario di cattedra la ricorrente nell'a.s. 2015/2016 sarebbe stata contemporaneamente docente, presso il medesimo Istituto scolastico, di "Laboratorio di musica d'insieme - canto corale" (facente parte dell'insegnamento "Laboratorio di musica d'insieme") e "canto" (facente parte dell'insegnamento "Esecuzione ed Interpretazione").

L'art. 6 bis dell'ipotesi di C.C.N.I. del 13.05.2015, concernente le utilizzazioni del personale docente presso i licei musicali e coreutici, prevede che "1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E - tabella licei. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso titolari sul sostegno che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza. 2. *Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili. I docenti, per tutte le utilizzazioni di cui al presente articolo, sono graduati ogni anno per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 23.2.2015.* Al fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche, nel quadro complessivo delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione dovranno essere



considerate tutte le ore che si rendano disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un numero di ore anche inferiore a sei. 3. L'utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull'organico di fatto relative all'anno scolastico 2015/2016. Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL. 4. Fatte salve le conferme di cui al successivo comma 11, possono produrre l'istanza di cui al comma 2 anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della stessa regione nel caso in cui nella provincia di titolarità non siano stati attivati corsi di liceo musicale. In ogni caso è possibile presentare domanda per una sola provincia. 5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al comma 4. 6. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l'elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nell'art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I. 7. Per quanto riguarda gli insegnamenti di "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme" si fa riferimento alla nota ministeriale prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E - tabella licei. Per i medesimi insegnamenti esclusivamente per i docenti titolari della classe di concorso A031, ai fini del requisito di accesso di cui al periodo precedente, è utile anche il servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali per almeno 180 giorni in un anno scolastico. Per tutte le discipline di indirizzo i docenti sono graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 23.2.2015. 8. Per gli insegnamenti di "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme" sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti ai precedenti commi 1 e 7 i docenti titolari nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento 11 (diploma di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello) con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A077, graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 23.2.2015, laddove nella provincia si riscontri la presenza di personale in esubero sulle classi di concorso A077, A031, A032, fino a concorrenza dell'esubero. Successivamente, prima di procedere all'ulteriore utilizzo dei docenti titolari della classe A077 di cui sopra, non in esubero, vanno accantonati, nell'ambito di ciascuna provincia con sezioni di liceo musicale, i posti per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto (queste ultime compilate ai sensi del D.M. n. 353 del 22.5.2014) delle classi di concorso A077, A031 e A032 in possesso dei requisiti di cui alla nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E - tabella licei, che abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali di cui al D.P.R. 89/2010. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 11, relativamente all'insegnamento di "Esecuzione e interpretazione" i docenti titolari della A077 concorrono solo per le specialità strumentali nelle quali abbiano maturato 3 anni di servizio. [...] 11. *Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti già utilizzati presso i licei musicali ordinamentali in attuazione del presente C.C.N.I. hanno diritto a domanda alla conferma con priorità,*



*sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'anno scolastico 2014/2015. Sulle eventuali nuove disponibilità le utilizzazioni sono effettuate, anche per il completamento dell'orario dei docenti confermati, ivi compresi i docenti titolari in altra provincia, sulla base della posizione occupata in graduatoria.* Tra essi precedono coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero. 12. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento dell'orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsti al comma 3 del precedente art. 2. 13. Nell'anno scolastico 2015/2016 l'insieme delle operazioni di utilizzo sui licei musicali, in base a quanto previsto nel presente articolo, dovranno quindi essere effettuate nel rispetto dell'ordine delle operazioni come di seguito indicate”.

Il contratto integrativo dunque sancisce al comma 2 il diritto di tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti dalla norma di fare istanza di utilizzazione, intesa a occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili, senza porre alcuna limitazione alla possibilità di essere utilizzati su insegnamenti diversi.

Analogamente, non prevede limitazioni connesse all'insegnamento il successivo comma 11, che afferma il diritto alla riconferma con priorità sul medesimo posto o quota oraria dei docenti già utilizzati nell'a.s. 2014/15, stabilendo invece che sulle “eventuali nuove disponibilità” le utilizzazioni siano effettuate sulla base della posizione occupata in graduatoria, anche per quanto riguarda il completamento dell'orario dei docenti confermati.

Il contratto integrativo vincola le parti che lo hanno sottoscritto e non può essere derogato unilateralmente da una di esse, come invece è avvenuto con la nota del 6 luglio 2015, con cui l'USR Campania ha introdotto una specificazione limitativa dei diritti del personale interessato, non prevista né desumibile dal testo del CCNI.

Tale specificazione non trova giustificazione nemmeno in atti di rango superiore, come dimostrano le difese dell'Amministrazione convenuta, che si è limitata a ribadire la correttezza del proprio operato sulla base proprio della nota di cui parte ricorrente contesta la legittimità.

Pertanto, come evidenziato da parte ricorrente, l'esclusione della possibilità di combinare gli insegnamenti afferenti a “Esecuzione e interpretazione” e quelli afferenti a “Laboratorio di musica d'insieme” non risulta giustificata sul piano obiettivo da differenze fra i due insegnamenti; invero, nello stesso allegato E della nota MIUR n. 3119 dell'1.04.2014 vengono previsti identici requisiti di accesso per l'uno e per l'altro.

Per le ragioni esposte la nota USR Campania del 6 luglio 2015 va disapplicata in quanto illegittima.

Fatta questa premessa non vi è dubbio che la domanda di completamento dell'orario di cattedra presso ...omissis... della ricorrente avrebbe dovuto essere accolta, dal momento che sono dati di fatto pacifici e documentali tanto la disponibilità delle ore – che infatti sono state poi assegnate a una docente non di ruolo inserita nelle graduatorie d'istituto – quanto la collocazione della ricorrente in posizione utile per l'insegnamento “canto” nella graduatoria degli aspiranti alle utilizzazioni provvisorie e



che l'ordine per l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione provvisoria è quello indicato dalla tabella prevista dall'art. 6 bis del CCNI.

Conseguentemente la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della ricorrente al completamento del suo orario di cattedra, pari a 18 ore, presso ...omissis..., mediante assegnazione di 8 ore di insegnamento nella disciplina "canto", facendosi ordine al MIUR di riconoscere ai fini giuridici tale servizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in misura minima in considerazione della ridotta attività processuale espletata.

**P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, disapplicata la nota USR Campania prot. AOODRCA Uff.Dir. 7155/U del 6.07.2015, dichiara il diritto della ricorrente al completamento del suo orario di cattedra nell'a.s. 2015/16 presso ...omissis..., mediante assegnazione di 8 ore di insegnamento nella disciplina "canto", facendo ordine al MIUR di riconoscere ai fini giuridici tale servizio;
- 2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. euro 259,00, con distrazione.

Benevento, 18 dicembre 2017.

Il Giudice  
Cecilia Angela Ilaria Cassinari

